

**ATTO DD 299/A1511D/2026**

**DEL 10/06/2026**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1500B - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO, FORMAZIONE E LAVORO**

**A1511D - Politiche dell'istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche**

**OGGETTO:** art. 14 della legge regionale n. 28/2007 e s.m.i. “Azioni per concorrere al funzionamento delle scuole dell’infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali” - D.G.R. n. 5-1544 del 15 settembre 2025 - Esiti dell’iter istruttorio relativo alle istanze di contributo presentate per l’a.s. 2025/2026 a valere sull’Avviso pubblico approvato con D.D. 583 del 14 ottobre 2025. Approvazione elenchi delle istanze ammissibili e delle istanze escluse.

Visto l’articolo 14 della legge regionale n. 28 del 28 dicembre 2007 a norma del quale la Regione Piemonte, riconoscendo la funzione sociale e formativa svolta sul proprio territorio dalle scuole dell’infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali purché non abbiano fine di lucro e siano aperte alla generalità dei cittadini, assegna specifici contributi al fine di concorrere alle spese di funzionamento che tali servizi educativi sostengono nel corso dell’anno scolastico;

vista la D.C.R. n. 367-6857 del 25 marzo 2019 “Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) Articolo 27 - Atto di indirizzo per l’attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio”, così come modificato con D.C.R n. 222-10908 del 24 maggio 2022;

vista la D.G.R. n. 5-1544 del 15 settembre 2025 “Approvazione, per l’a.s. 2025/2026, delle azioni per concorrere al funzionamento delle scuole dell’infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali. Spesa prevista di complessivi euro 7.700.000,00”;

vista la D.D. 583 del 14 ottobre 2025 “Approvazione dell’Avviso pubblico per il finanziamento delle scuole dell’infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali al fine di concorrere alle spese di funzionamento sostenute nel corso dell’a.s. 2025/2026. Prenotazione impegni di spesa per complessivi euro 7.700.000,00 a valere sui capitoli 151941 e 189653 del bilancio finanziario gestionale 2025/2027”, annualità 2026;

visto il D.M. n. 22 del 12 febbraio 2026 “Criteri e parametri per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l’a.s. 2025/2026”.

Richiamato, ai sensi delle disposizioni sopra riportate e in ordine ai requisiti di ammissibilità a contributo, quanto segue:

a) l'intervento finanziario della Regione Piemonte viene attuato tramite i Comuni i quali sottoscrivono con le scuole dell'infanzia paritarie specifiche convenzioni redatte in conformità allo schema tipo approvato con D.G.R. n. 32-8907 del 4 giugno 2008;

b) qualora il Comune territorialmente competente non ritenga opportuno accogliere l'istanza presentata dalla scuola al fine di attivare tale rapporto convenzionale la Regione può, in presenza di particolari situazioni e per mantenere il servizio in zone disagiate, assegnare il sostegno direttamente alle scuole dell'infanzia paritarie che ne facciano richiesta; in tale caso l'ammissione dell'istanza al contributo è subordinata alla formulazione da parte del Comune di specifico parere all'interno del quale sia dichiarata la sussistenza di una o più delle particolari situazioni previste dalla normativa vigente;

c) in base ai criteri stabiliti dall'Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio e dal D.M. n. 22 del 12 febbraio 2026 (Criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l'a.s. 2025/2026) hanno titolo al sostegno le sezioni di scuola dell'infanzia costituite e funzionanti con un numero minimo di 15 alunni fatta eccezione per le scuole con sezione unica per le quali il numero minimo previsto è di 8 alunni; queste ultime possono essere riconosciute ai fini contributivi anche se sottodimensionate rispetto al numero minimo previsto qualora ammesse al finanziamento statale a seguito di valutazione del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente per situazioni del tutto eccezionali per rilevanza sociale e territoriale, così come previsto dall'art. 6 del sopraccitato D.M.;

d) a seguito della sentenza n. 292/2016 del Consiglio di Stato, il requisito dell'assenza di "fini di lucro", individuato dall'art. 14, comma 1, della l.r. 28/2007 come requisito essenziale che ciascuna scuola dell'infanzia paritaria deve possedere ai fini dell'accesso ai contributi previsti dalla stessa norma, deve essere inteso in senso oggettivo. In tale accezione, non è sufficiente verificare la natura giuridica dell'ente che gestisce la scuola: le attività didattiche possono considerarsi effettuate con modalità non commerciali quando la scuola paritaria svolge il servizio scolastico "a titolo gratuito o dietro versamento di un corrispettivo tale da coprire soltanto una frazione del costo effettivo del servizio". Il relativo parametro di riferimento, individuato dal D.M. n. 22 del 12 febbraio 2026, è quello del corrispettivo medio (Cm) ovvero la media degli importi annui che vengono corrisposti alla scuola dalle famiglie, il quale deve essere inferiore al costo medio per studente (Cms) stabilito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per le scuole dell'infanzia relativamente all'a.s. 2025/2026 in euro 7.204,38.

Preso atto che relativamente all'a.s. 2025/2026 sono pervenute allo scrivente Settore regionale complessivamente n. 225 istanze di richiesta contributo di cui n. 210 presentate da Comuni e n. 15 presentate, come previsto dal comma 4, art. 14 della l.r. 28/07, da scuole dell'infanzia paritarie non convenzionate.

Considerato che, a seguito dell'istruttoria espletata dagli uffici regionali, è emerso quanto segue:

In relazione ai criteri di cui alla lettera b):

- istanza presentata dalla scuola dell'infanzia paritaria non convenzionata "Delle Lingue e delle Arti - ARTO" sita in Torino e gestita dalla cooperativa ASS.I.S.TE

Il Comune di Torino ha dichiarato l'insussistenza delle particolari situazioni previste dalla normativa vigente quale requisito obbligatorio a supporto dell'ammissione della scuola alla contribuzione.

Pertanto, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/90, con nota prot. 19.616 del 28 aprile 2026 è stato comunicato all'ente gestore della sopraccitata scuola il relativo preavviso di rigetto dell'istanza presentata la quale risulta pertanto non ammissibile al contributo in argomento.

In relazione ai criteri numerici di cui alla lettera c):

1) non risultano ammissibili al contributo in quanto non rispondenti ai criteri numerici minimi previsti per aver titolo al sostegno le seguenti sezioni:

- 1 sezione costituita da n. 10 alunni presso la scuola dell'infanzia "Vittorio Valente" istanza presentata dal Comune di Asti per n. 2 sezioni con riconoscimento di n. 1 sezione;
- 1 sezione costituita da n. 12 alunni presso la scuola dell'infanzia "Sant'Andrea" istanza presentata dal Comune di Novara per n. 2 sezioni con riconoscimento di n. 1 sezione;
- 1 sezione costituita da n. 14 alunni presso la scuola dell'infanzia "Edoardo Ferrero" istanza presentata dal Comune di Torino per n. 2 sezioni con riconoscimento di n. 1 sezione;
- 1 sezione costituita da n. 13 alunni presso la scuola dell'infanzia "Marzio Ostini" istanza presentata dal Comune di Stresa (VCO) per n. 3 sezioni con riconoscimento di n. 2 sezioni;
- 1 sezione costituita da n. 9 alunni presso la scuola dell'infanzia "Regina Pacis" istanza presentata dal Comune di Vercelli per n. 2 sezioni con riconoscimento di n. 1 sezione;

2) le sezioni non rispondenti ai criteri numerici minimi previsti per aver titolo al sostegno vengono ammesse al contributo qualora, nelle restanti sezioni della medesima scuola, si rilevi un'eccedenza superiore ai 15 alunni sufficiente a compensare il numero degli alunni mancanti nella sezione sottodimensionata, consentendo il raggiungimento del requisito numerico minimo; pertanto, ai sensi del predetto criterio, risultano ammissibili al contributo:

- n. 1 sezione costituita da n. 14 alunni (totale n. 3 sezioni con alunni 23+14+22) istanza presentata dal Comune di Serravalle Scrivia (AL) - scuola dell'infanzia "Maria Divano";
- n. 1 sezione costituita da n. 14 alunni (totale n. 3 sezioni con alunni 14+20+16) istanza presentata dal Comune di Saluzzo (CN) - scuola dell'infanzia "Il giardino di San Nicola";
- n. 1 sezione costituita da n. 14 alunni (totale n. 3 sezioni con alunni 28+14+24) istanza presentata dal Comune di Torino - scuola dell'infanzia "Luigi Grassi";

3) in caso di istanze in cui sono state dichiarate più sezioni non rispondenti ai criteri numerici minimi previsti per aver titolo al sostegno vengono riconosciute, ai fini dell'assegnazione del contributo, le sezioni qualora la somma degli alunni frequentanti consenta il raggiungimento del requisito numerico minimo di 15 alunni; pertanto, ai sensi del predetto criterio, risulta ammissibile al contributo:

- l'istanza presentata dal Comune di Moncalieri (TO) relativamente alla scuola dell'infanzia "Carlo Lecchio" in cui sono state dichiarate n. 2 sezioni costituite da 14+14 alunni con il riconoscimento di n. 1 sezione;

4) le seguenti sezioni ubicate in scuole a sezione unica, risultate sottodimensionate rispetto al numero minimo previsto di 8 alunni, vengono riconosciute ai fini contributivi in quanto ammesse al finanziamento statale a seguito di valutazione del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente per

situazioni del tutto eccezionali per rilevanza sociale e territoriale come previsto dall'art. 6 del D.M. n. 22 del 12 febbraio 2026 (nota USR Piemonte prot. 9.236 del 14 aprile 2026):

- n. 1 sezione costituita da n. 7 alunni presso la scuola dell'infanzia "Don Clemente Marchisio" istanza presentata dal Comune di Rivalba (TO);
- n. 1 sezione costituita da n. 4 alunni presso la scuola dell'infanzia "Asilo Infantile" istanza presentata dal Comune di Formazza (VCO);
- n. 1 sezione costituita da n. 3 alunni presso la scuola dell'infanzia "Asilo Infantile" istanza presentata dal Comune di Premia (VCO);
- n. 1 sezione costituita da n. 6 alunni presso la scuola dell'infanzia "Asilo Infantile Magognino" istanza presentata dal Comune di Stresa (VCO);

Si da inoltre atto che le istanze presentate dai seguenti Comuni:

- CASSANO SPINOLA (AL)
- CONDOVE (TO)
- LA LOGGIA (TO)
- TORINO
- VERCELLI

risultano pervenute fuori termine rispetto alla scadenza prevista dall'Avviso pubblico di finanziamento al 30 novembre 2025;

tali Comuni hanno informato di non avere provveduto alla trasmissione dell'istanza entro la scadenza prevista a causa di un disguido organizzativo interno richiedendo contestualmente l'ammissione in sanatoria della medesima;

considerato che il contributo in argomento costituisce un sostegno economico fondamentale per il funzionamento delle scuole dell'infanzia beneficiarie e, dato il motivato inconveniente e non ostando altri elementi, si ritiene opportuno, al fine di garantire la continuità del servizio educativo erogato, ammettere le sopraccitate istanze.

Dato atto, alla luce di quanto sopra esposto, dei seguenti esiti finali in ordine alle n. 225 domande pervenute ed esaminate:

n. 224 istanze risultano ammissibili all'assegnazione dei contributi in argomento in quanto rispondenti ai requisiti richiesti dall'Avviso pubblico approvato con D.D. 583 del 14 ottobre 2025 di cui n. 210 presentate da Comuni così come riportati nell'allegato A/1 e n. 14 presentate da scuole dell'infanzia paritarie non convenzionate così come elencate nell'allegato A/2 entrambi allegati parti integranti e sostanziali della presente determinazione;

n. 1 istanza risulta non ammissibile dall'assegnazione del contributo in argomento per le sopraccitate motivazioni così come dettagliate all'interno dell'allegato B, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Ritenuto, pertanto, alla luce di tali esiti, di procedere ad approvare ai soli fini amministrativi i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- l'allegato A/1 (Comuni) e l'allegato A/2 (Scuole dell'infanzia paritarie non convenzionate), riportanti gli elenchi delle istanze ammissibili a contributo riportando per ciascuna il numero delle sezioni riconosciute;
- l'allegato B relativo alle istanze non ammissibili a contributo per le motivazioni ivi riportate

Ritenuto altresì di procedere con successivo e distinto provvedimento all'assegnazione dei contributi ai soggetti beneficiari e al conseguente piano di riparto delle risorse prenotate con D.D. 583 del 14 ottobre 2025 assumendo i correlati impegni di spesa.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri impliciti per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Vista la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i. e la Legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e s.m.i.;
- visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i.;
- visti gli articoli 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), come da ultimo modificata dalla l.r. 26/2015;
- visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e s.m.i.;
- visti gli art. 23 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e s.m.i.;
- vista la D.G.R. n. 38-6152 del 02 dicembre 2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017";
- visto il Regolamento 21 dicembre 2023 n. 11/R "Modifiche al Regolamento Regionale 16 luglio 2021 n. 9/R" (Regolamento Regionale di contabilità della Giunta Regionale);
- vista la D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";
- vista la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026, "Approvazione del Piano integrato di attività e

organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028;

- vista la Legge regionale n. 3 del 03 febbraio 2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028" (Bollettino Ufficiale n. 4 Supplemento ordinario n. 5 del 03 febbraio 2026);
- vista la D.G.R. n. 1-2209 del 09 febbraio 2026 Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026- 2028 e disposizioni di natura autorizzatoria;
- in armonia con la D.C.R. n. 367-6857 del 25 marzo 2019 "Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) Articolo 27 - Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio, così come modificato con D.C.R n. 222-10908 del 24 maggio 2022;

### **DETERMINA**

di approvare, per le motivazioni dettagliate in premessa ed ai sensi dell'art. 14 della l.r. n. 28 del 28 dicembre 2007 e s.m.i., in ordine alle istanze presentate a valere sull'Avviso pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. 583 del 14 ottobre 2025, quanto segue:

a) l'elenco delle n. 224 istanze ammissibili a contributo presentate dagli enti elencati all'interno degli allegati A/1 (Comuni) e A/2 (Scuole non convenzionate), parti integranti e sostanziali della presente Determinazione, riportando per ciascun beneficiario il numero delle sezioni riconosciute ai fini contributivi;

b) l'allegato B comprendente l'istanza non ammissibile a contributo per le motivazioni ivi riportate, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

di dare atto che, con successivo provvedimento si procederà all'assegnazione dei contributi ai soggetti individuati come beneficiari, al conseguente piano di riparto delle risorse prenotate con Determinazione Dirigenziale n. 583 del 14 ottobre 2025 e all'assunzione dei correlati impegni di spesa.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri impliciti per il bilancio regionale.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza del suddetto atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1511D - Politiche dell'istruzione, programmazione e

monitoraggio strutture scolastiche)  
Firmato digitalmente da Germana Romano

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. ALLEGATO\_A1.pdf
2. ALLEGATO\_A2.pdf
3. ALLEGATO\_B.pdf



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento